



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 23/25

Dec. n° 23/25

Il giorno 7 novembre 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il
27 ottobre 2025 nei confronti di:

PAGLIACCIA Samuele, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "MILANI",
con tessera n. 25039999 e licenza Fuoristrada n. D00868;

incolpato di:

“violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 7 settembre
2025, al termine della gara del Campionato Regionale Lazio Motocross (cod.
manifestazione LAZMX010), svoltasi a Rignano Flaminio, presso l'omonimo
crossodromo, in cui il PAGLIACCIA era giunto al secondo posto, durante la cerimonia
di premiazione, si rifiutava di stringere la mano al pilota 3° classificato, PICCARI

Michael; tale comportamento denota – senza dubbio – un chiaro atteggiamento antisportivo, tenuto conto, altresì del fatto che la condotta è stata perpetrata innanzi a numeroso pubblico.”

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 27 ottobre 2025 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la comunicazione del Presidente del Co.re. Lazio ed i rapporti di gara della manifestazione cod. LAZMX010;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione per il giorno 07.11.2025, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 03.11.2025.

Detta facoltà non è stata esercitata.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art. 72 RdG* sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76 R.d.G.* del Procuratore Federale denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato PAGLIACCIA Samuele.

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, il Presidente del Co.re. Lazio segnalava che in data 7 settembre 2025, al termine della gara del Campionato Regionale Lazio Motocross

(cod. manifestazione LAZMX010), il pilota Pagliaccia, giunto secondo alla detta competizione, si rifiutava di stringere la mano al terzo classificato, fatto avvenuto alla presenza di numeroso pubblico presente alla premiazione.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato in merito alla condotta oggetto di contestazione della Procura Federale per un comportamento in violazione dell'art. 1 del RdG.

Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dall'incolpato PAGLIACCIA Samuele che non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nei termini assegnati. Di conseguenza, alla stregua delle su esposte considerazioni, la contestazione ascritta al pilota PAGLIACCIA Samuele per la condotta tenuta in sede di premiazione del Campionato Regionale Lazio Motocross (cod. manifestazione LAZMX010) tenutasi in data 07.09.25 risulta provata come descritta nel capo di incolpazione.

Invero la mancanza di sportività manifestata dal pilota Pagliaccia integra certamente la violazione della fattispecie descritta dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I.. La norma infatti prevede che *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei regolamenti federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali. Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all’osservanza delle norme federali, devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l’obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall’uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione. L’affiliato ed il tesserato che violano le norme federali, contravvenendo ai suddetti obblighi e divieti o che, comunque, con parole, scritti od azioni, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi, incorrono nei provvedimenti previsti dal presente regolamento.”* Quindi appare del tutto evidente che dai fatti narrati vi sia stata una evidente lesione della norma riportata da parte del pilota.

Per quanto attiene il trattamento sanzionatorio da applicare all'incolpato, a seguito di giudizio di colpevolezza per la condotta contestata, si ritiene che le violazioni di cui si è reso responsabile il PAGLIACCIA Samuele, conducono all'applicazione nei suoi confronti della applicazione della sanzione *ex art. 21 lett.*

b) ammonizione con diffida per la violazione *ex art. 1 RdG*. L'ammonizione con

diffida, ex art. 23 del RdG, consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo dell'azione, ma anche della incensuratezza del sig. PAGLIACCIA (non risultando precedenti a suo stesso carico e in considerazione del grado di offensività della condotta posta in essere).

P.Q.M.

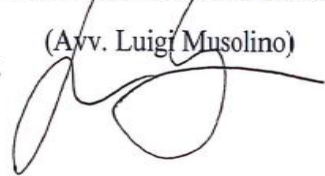
Il G.S.N., letti gli artt. 1, 21 lett. b), 23 ed 80 del R.d.G., dichiara:

PAGLIACCIA Samuele, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "MILANI", con tessera n. 25039999 e licenza Fuoristrada n. D00868, responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 23 RdG **la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.**

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

all.



Depositata il 7 novembre 2025

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Pagliaccia Samuele;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Lazio;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.